



TRIBUNALE DI CATANIA

QUARTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice designato, dott. Fabio Letterio Cirao, nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 2808/2026, promosso da

Parte_1 (CF: P.IVA_1), col patrocinio dell'avv. PIZZUTO SERGIO ANTONINO;

nei confronti di

Controparte_1 cod. fisc. P.IVA_2), col patrocinio dell'avv. Giuseppe Di Stefano Brischetto;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4/5/2026, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 12/3/2026, il condominio sopra meglio specificato chiedeva:

“nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché tenti la conciliazione tra le parti, provveda agli accertamenti sopra richiesti”.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società resistente indicata in epigrafe, chiedendo:

“1. In via principale, dichiarare l'inammissibilità della domanda di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. in presenza di clausola compromissoria contrattualmente pattuita che determina l'incompetenza del Tribunale adito; 2. In via subordinata, dichiarare l'inammissibilità della domanda di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. in quanto solo apparentemente finalizzata alla composizione 6 della lite atteso che gli accertamenti richiesti riguardano questioni non oggetto di contestazione tra le Parti ovvero del tutto marginali e non riguardano invece i reali motivi di controversia; 3. In via ulteriormente subordinata nel disporre la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., • delimitare l'oggetto della CTU agli accertamenti tecnici e quantitativi di cui ai quesiti sopra indicati; • escludere che il CTU possa formulare valutazioni giuridiche sulla responsabilità delle parti o sulla risoluzione del contratto, riservate alla sede di merito arbitrale”.

In punto di rito, occorre rilevare che:

“atteso che il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri implica una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statale (Cass. n. 22841/2007). Per l'effetto, ribadito che il favore per la competenza arbitrale contenuto nell'art. 808-quater c.p.c., si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla quantificazione della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla scelta compiuta dalle parti, è stato di recente affermato che anche in presenza di una clausola che faceva riferimento alla cognizione del collegio arbitrale per "ogni e qualsiasi controversia", il riferimento anche al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria rendeva incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri, non consentendo quindi di poter invocare il disposto di cui all'art. 808-quater c.p.c. (Cass. n. 22490/2018)” (v. in motivazione, in una fattispecie in cui la clausola invocata, sebbene nella prima parte disponesse che in caso di disaccordo ogni eventuale controversia dovesse essere risolta da un Collegio Arbitrale, nel suo successivo sviluppo recitava che “Il foro di competenza è il Tribunale di Napoli”: Cassazione civile sez. II, 06/07/2021, n. 19061).



Nella specie, contenendo la clausola arbitrale dedotta dalla resistente (v. art. 29 del contratto di appalto prodotto dal ricorrente all'all.to n. 1 del ricorso) il mero riferimento a “*qualsiasi controversia*” insieme al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie “*non resolvibili*” in corso d'opera o ad avvenuta ultimazione, con indicazione del foro esclusivo competente in Catania, appare carente la certezza circa l'effettiva volontà dei contraenti di devolvere le controversie scaturenti dal contratto esclusivamente agli arbitri.

Resta, così, assorbito ogni ulteriore profilo al riguardo dedotto dalle parti anche all'udienza del 4/5/2026.

Superata la questione in rito, le stesse difese di parte resistente, che ha richiesto, pur in via subordinata, il confronto tra le opere effettivamente seguite e quelle previste in contratto, consentono di affermare la sussistenza dei presupposti dell'istituto invocato, dovendosi precisare che i quesiti indicati da parte resistente contengono molti profili valutativi non demandabili al consulente tecnico d'ufficio.

Va, pertanto, disposta consulenza tecnica d'ufficio affinché:

- a) accerti le opere eseguite dalla ^{CP}- resistente in raffronto a quelle previste in contratto (in più o in meno) quantificandone il relativo corrispettivo (contrattuale per quelle previste in contratto e secondo prezzi di mercato per quelle eventualmente ulteriori);
- b) verifichi la presenza, o meno, di carenza di qualità o di eventuali vizi, quantificando, in caso di risposta positiva al presente quesito, l'ammontare delle spese occorrente per la riconduzione a regola d'arte delle opere.
- c) quantifichi le spese necessarie per la rimozione dei detriti, masserizie e quant'altro (ove presenti) derivanti dalle lavorazioni e la pulizia delle aree condominiali eventualmente ingombrate da detti detriti;

P.Q.M.

Nomina l'ing. Persona_1, cui conferisce l'incarico meglio explicitato in parte motiva.

Fissa per l'inizio delle operazioni peritali nel contraddittorio con le parti la data del 26/5/2026, ore 16,00, o altra data in accordo con le parti.

Assegna alle parti termine sino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina di propri consulenti tecnici di parte.

Assegna al consulente tecnico d'ufficio il termine di giorni cinque per il deposito in atti di accettazione dell'incarico ai fini del suo conferimento in uno al giuramento di rito, nonché termine sino al 16/7/2026 per la comunicazione alle parti della relazione scritta contenente la risposta ai quesiti sul mandato conferito.

Assegna alle parti termine sino al 31/7/2026 per la presentazione al consulente tecnico d'ufficio di eventuali osservazioni e a quest'ultimo termine sino al 14/9/2026 per il deposito dell'elaborato scritto corroborato dalle risposte alle eventuali superiori osservazioni, dovendo, prima di provvedervi, tentare, ove possibile, la conciliazione delle parti, per le finalità e gli effetti di cui ai commi da 2 a 4 dell'art. 696 bis c.p.c..

Dispone in favore del consulente tecnico d'ufficio un fondo spese di € 500,00, che pone a carico di parte ricorrente.

Catania, 18/05/2026

Il Giudice
(*Fabio Letterio Ciraolo*)